

**ACCORDO REGIONALE SETTORE METALMECCANICO,
INSTALLAZIONE IMPIANTI ED AUTORIPARAZIONE ARTIGIANO
DEL VENETO SULL'ARMONIZZAZIONE TRA LA DISCIPLINA
REGIONALE DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE E
QUELLA DERIVANTE DAL CCNL 16/06/11**

Il 28 giugno 2011 presso la sede della Confartigianato del Veneto, via Volta 38,
Marghera Venezia

tra

la CONFARTIGIANATO del Veneto, rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, con l'assistenza del segretario regionale Patrizio Morettin, del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto ed Oscar Rigoni funzionario dell'ufficio medesimo;

la CNA del Veneto, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, dal presidente unione produzione Loris Gasparini, dal sig. Matteo Ribon assistiti dal Segretario Generale Mario Borin e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la CASARTIGIANI Veneto rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;

e

la FIM - CISL rappresentata dal sig. Maurizio Geron

la UILM -UIL rappresentata dal sig. Carlo Biasin;

Premessa

- vista la disciplina dell'apprendistato professionalizzante, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 49 del D. Lgs. 276/03 e successive integrazioni e modificazioni, concordata tra le parti con gli accordi regionali del settore metalmeccanico ed installazione di impianti del 22 gennaio 2010 e dell'11 giugno 2010;

- considerato che a livello nazionale si e' addivenuti alla stipula dell'ipotesi di accordo del 16 giugno 2011 per il rinnovo del CCNL che contiene una specifica disciplina, denominata Regolamentazione apprendistato professionalizzante, di seguito definita "Regolamentazione nazionale", riguardante la stessa materia trattata a livello regionale negli accordi di cui sopra;
- vista la volontà delle parti espressa nelle intese sopracitate di armonizzare la previsione contrattuale veneta con quanto previsto nell'ipotesi di rinnovo del CCNL;
- confermando altresì l'intenzione di completare l'attivazione delle azioni in materia di sicurezza concordate nel CCRL 15/01/10

convengono quanto segue:

A) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Alla luce delle nuove disposizioni contrattuali nazionali, le parti hanno inteso disciplinare il rapporto di apprendistato professionalizzante nelle imprese artigiane del settore metalmeccanico ed installazione di impianti della Regione Veneto come segue:

- 1) Agli apprendisti assunti a far data dal 16 giugno 2011 sarà applicata integralmente la disciplina della "Regolamentazione nazionale" derivante dall'ipotesi di accordo del 16/06/11. Le aziende del settore che abbiano continuato ad utilizzare la disciplina regionale ex accordo 22/01/11 anche dopo la sigla del CCNL, sono tenute entro il mese di luglio 2011 a produrre le debite variazioni del rapporto di lavoro, comunicandole altresì al dipendente.
- 2) Agli apprendisti assunti prima del 16 giugno 2011 ed in forza alla medesima data si continueranno ad applicare le previgenti discipline, vale a dire:
 - Per gli apprendisti assunti sino al 30 giugno 2010 la disciplina dell'apprendistato contenuta nel CCNL 27/11/1997 per il settore Metalmeccanica e della installazione di impianti;
 - Per gli apprendisti assunti tra il 1 luglio 2010 ed il 15 giugno 2011 la disciplina dell'apprendistato contenuta nell'accordo regionale 22/01/2010 per il settore Metalmeccanica e della installazione di impianti del Veneto;

Le parti si danno altresì atto che i contratti di apprendistato che prevedono il raggiungimento della 6a categoria al termine del periodo di tirocinio, attivati sulla base dell'accordo 22/01/10 ed in essere alla data del 16 giugno 2011, continueranno fino alla loro naturale scadenza.

- 3) le parti convengono che l'art. 6 bis della "Regolamentazione nazionale" del 16/06/11, sarà applicato anche agli apprendisti in forza alla data del 16 giugno 2011, indipendentemente dalla disciplina di riferimento loro applicata e fin dall'inizio del rapporto di lavoro.

B) APPRENDISTATO IN DIRITTO E DOVERE

Le parti convengono che, vista l'assoluta identità tra i testi derivanti dall'accordo nazionale e da quello regionale, sarà adottata la normativa ex art. 17 della "Regolamentazione nazionale" del 16/06/11 anche agli apprendisti in forza.

C) FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

Sulla base di quanto previsto all'art 6 del CCRL 15/01/10, le parti convengono che la formazione/sensibilizzazione destinata ai lavoratori del settore neo assunti in azienda pari a 3 ore sarà attivata sulla base del progetto formativo allegato alla presente. Per lavoratore neo assunto in azienda si intende qualsiasi tipologia di lavoro subordinato, ivi inclusi gli apprendisti.

Nel confermare i principi contenuti nel sopraindicato articolo, si ribadisce che:

- 1) la formazione sarà realizzata in orario di lavoro, anche attraverso interventi aziendali, dalle strutture formative provinciali/regionali, accreditate presso la Regione Veneto, promosse dalle Associazioni artigiane; nei corsi verranno coinvolti gli RLST per la presentazione del sistema sicurezza nell'artigianato. Detti corsi potranno essere proposti anche agli altri lavoratori dipendenti già in forza nelle imprese.
- 2) I progetti formativi andranno presentati ad Ebav e saranno approvati e finanziati dal comitato di categoria metalmeccanici.
- 3) Dato il carattere sperimentale e la tipicità dei contenuti formativi e informativi i docenti coinvolti dovranno possedere oltre che specifiche esperienze e conoscenze in materia di sicurezza anche adeguata conoscenza in materia di bilateralità del contesto dell'artigianato.

- 4) Le parti invitano il Comitato di Categoria a deliberare rapidamente circa il progetto formativo, nonché a determinare la misura premiale per i lavoratori che aderiscono all'attività formativa, specificando la quota del Fondo Formazione da destinare a tale iniziativa.
- 5) Come previsto dall'art. 3 dell'accordo interconfederale regionale sulla sicurezza del 21/10/10, la consultazione del RLST si ritiene comunque assolta in quanto detti corsi derivano da specifico accordo sindacale regionale;
- 6) L'iter formativo previsto dall'art. 6 del CCRL 15/01/10 si intende adempiuto anche attraverso la partecipazione dei lavoratori a specifiche iniziative già realizzate o da realizzare dal Cobis a livello territoriale rivolte alla formazione/sensibilizzazione per i lavoratori del settore di cui al punto 1).
- 7) Le parti attraverso la definizione del progetto allegato sono andate a disciplinare i contenuti minimi e la relative modalità dell'attività formativa rivolta ai lavoratori del settore di cui al punto 1). Qualsiasi attività formativa, anche priva del finanziamento EBAV, attivata sulla base del presente accordo, andrà preventivamente comunicata al Cobis, il quale tra l'altro fornirà il nominativo del RLST competente per territorio.
- 8) Viene delegata la Confartigianato del Veneto ad inviare copia della presente intesa al Cobis.

D) SPERIMENTAZIONE RELATIVA A PREMI AZIENDALI DI CUI ALL'ART.53 di 78/2010 (Legge 122/10)

Le parti si impegnano a disciplinare entro il 30 settembre 2011 una regolamentazione regionale riguardante l'erogazione dei premi aziendali di cui all'art.53 DL 78/10 che veda la possibilità di detassazione/decontribuzione di dette somme erogate ai lavoratori. Le parti ritengono che lo strumento da adottare per la valutazione della congruità delle somme erogate dall'azienda in base alla normativa sopracitata sia il Comitato già previsto per la disciplina della flessibilità dell'orario di lavoro.

E) CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL RINNOVO DEL CCRL

Con la sigla del presente accordo le parti hanno inteso concludere la trattativa iniziata con la definizione del CCRL 15/01/10 e 22/01/10.

Nel cedolino paga del mese di agosto 2010 le aziende comunicheranno ai lavoratori l'avviso di contributo straordinario per la stipula del presente contratto regionale da operarsi con una trattenuta di € 10,00= sul cedolino paga del mese di settembre 2011.

Tale trattenuta sarà versata sul seguente c/c:

FIM CISL
VIA PIAVE 7 - 30171 MESTRE VENEZIA


CASSA RISPARMIO DI VENEZIA
VIA LAZZARI - 30171 MESTRE

IBAN IT56 S063 4502 0630 0000 1057 426


Le trattenute saranno operate salva rinuncia individuale dei lavoratori interessati espressa per iscritto.

Letto, confermato, sottoscritto


CONFARTIGIANATO del Veneto




FIM CISL Veneto



CNA del Veneto



UILM UIL Veneto



CASARTIGIANI del Veneto

